

# REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA PER L'INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO (CRIS)

Emanato con Decreto rettorale 24 novembre 2021, n. 1074 Entrato in vigore il 24 novembre 2021



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia Tel. +39 0332 21 9048 - 9034 - 9035 - 9044 - 9052

Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!



## REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA PER L'INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO (CRIS)

## **INDICE**

rt. 1 - Denominazione del Centro	3
rt. 2 - Sede del Centro	.3
rt. 3 - Finalità del Centro	.3
rt. 4 - Attività del Centro	.3
rt. 5 - Aderenti al Centro	.3
rt. 6 - Organi del Centro	.4
art. 7 - Direttore Scientifico	
rt. 8 - Consiglio Scientifico	.4
urt. 9 - Finanziamenti	
rt. 10 - Amministrazione	.5
rt. 11 - Modifiche al regolamento	.5
rt. 12 - Cessazione del Centro	
art. 13 - Norma di rinvio	



#### Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di ricerca denominato Centro di Ricerca per l'Invecchiamento di Successo (CRIS).

#### Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, è ivi funzionalmente e logisticamente allocato e usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento, o da altri enti pubblici o privati.

## Art. 3 - Finalità del Centro

- 1. Il Centro ha lo scopo di:
  - a. promuovere un approccio interdisciplinare ai temi di ricerca scientifica riguardanti l'invecchiamento e, in particolare, a quelli riguardanti l'invecchiamento attivo e in salute;
  - b. stimolare ricerche nel campo delle "medical humanities", della comunicazione specialistica, dell'economia e della giurisprudenza;
  - c. favorire la ricerca traslazionale nel campo della riabilitazione e del mantenimento finalizzata ad un invecchiamento attivo;
  - d. partecipare alla formazione delle attuali e future figure professionali, di volontariato e mediazione linguistico-culturale nell'ambito della cura dell'anziano;
  - e. partecipare allo sviluppo di soluzioni creative e innovative per le necessità degli anziani in stretta collaborazione con le istituzioni locali; divulgare i risultati delle ricerche per promuovere un invecchiamento attivo e in salute.

## Art. 4 - Attività del Centro

- 1. Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria.
- 2. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed associazioni con interessi convergenti.
- 3. Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dai finanziatori potranno essere istituiti premi di ricerca o borse di studio.
- 4. Rientra tra le attività del Centro la possibilità di curare la pubblicazione di articoli, testi e manuali e rapporti sugli argomenti elencati nell'articolo 3.

Ogni anno il Centro dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta. L'attività del Centro è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento generale di Ateneo.

### Art. 5 - Aderenti al Centro

- 1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti, possono aderire al Centro:
  - a. professori e ricercatori dell'Università dell'Insubria, di altri Atenei italiani e stranieri;
  - b. studiosi afferenti a centri e enti di ricerca pubblici e/o privati;
  - c. professionisti esperti nei settori di attività del Centro;
- 2. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda di adesione corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dettagliata dei temi di interesse, che devono essere in linea



- con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico del Centro. Contro il diniego decidono definitivamente gli organi accademici competenti.
- 3. I componenti del Centro che sono esterni all'Università dell'Insubria possono esprimere solo parere consultivo sulle materie oggetto di deliberazione da parte del Centro e non concorrono alla formazione del numero legale.
- 4. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.
- 5. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile.
- 6. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'Università o da terzi mediante convenzioni con l'Università.
- 7. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro.

## Art. 6 - Organi del Centro

- 1. Sono organi del Centro:
  - a. il Direttore Scientifico;
  - b. il Consiglio Scientifico.

## Art. 7 - Direttore Scientifico

- 1. Il Direttore Scientifico del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro fra i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro ed esterni al Consiglio stesso. Il Direttore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro.
- 2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato. Almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede alla designazione del Direttore Scientifico.
- 3. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico.
- 4. Il Direttore scientifico:
  - a. rappresenta il Centro, ne sovrintende e coordina l'attività, mantiene i rapporti con le autorità accademiche;
  - b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte;
  - c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
  - d. predispone e sottopone al Consiglio Scientifico e al Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il Centro, la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
  - e. designa un Vice Direttore tra gli aderenti al Centro che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza.

## Art. 8 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dal Direttore Scientifico, e da 6 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i membri del Centro.



- 2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni.
- 3. Il Consiglio Scientifico:
  - a. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
  - b. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico;
  - c. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
  - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
  - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
  - f. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.
- 4. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 5. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico.
- 6. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

### Art. 9 - Finanziamenti

- 1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
  - a. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ed altri ministeri interessati nell'area di ricerca;
  - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
  - c. Regioni, enti locali ed altri Enti pubblici o privati, imprese o Fondazioni;
  - d. Unione Europea o altri organismi internazionali;
  - e. eventuali contributi del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita;
  - f. eventuali contributi di altri organismi italiani o stranieri;
  - g. donazioni e lasciti;
  - h. entrate diverse.

#### Art. 10 - Amministrazione

- 1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 2. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita

## Art. 11 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti.

## Art. 12 - Cessazione del Centro

1. Il centro cessa su proposta degli aderenti, con delibera approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 e comunicata agli organi accademici competenti e nei casi stabiliti dall'art 62 dello Statuto dell'Università degli studi dell'Insubria.





## Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi dell'Insubria.